

LA SCOPERTA DEL DIRITTO

1. — Richiesto dal preside della facoltà giuridica napoletana di contribuire all'inaugurazione della nuova sede con una lezione rivolta agli studenti di primo anno, mi trovo oggi, con sorpresa e timore, di fronte a un pubblico ben piú ricco di quello costituito dalle cosí dette « matricole ». Nell'aula ove parlo, cosí come nelle altre aule a questa collegate da meticolosi collegamenti televisivi, non vi sono soltanto « *dupondii* », giovanotti (e giovanotte) « da due soldi al pezzo » (cosí usavano chiamarli beffardamente gli studenti anziani nelle scuole bizantine di diritto, sinché Giustiniano provvidamente lo vietò con la costituzione *Omnem* del 16 dicembre 533). Vi sono qui anche studenti degli anni superiori, laureandi, laureati, professionisti affermati o addirittura affermatissimi, tutti con l'occhio vivo, anche se non tutti con le chiome lussureggianti di una volta. In piú tanti studiosi e docenti, dei quali molti ne sanno ben piú di me.

Che linguaggio usare con questo « surplus » di uditori, che da un lato mi onora, ma dall'altro lato mi mette in agitazione? O meglio, dato che l'uditorio di base è e deve essere quello dei catecumeni, che invito rivolgerò ai già esperti o espertissimi? Quello di allontanarsi o di pensare ad altro, quello di approfittare dell'occasione per un sonnellino ristoratore, magari quello di sognare ad occhi aperti i « tempi belli di una volta » e di immaginarsi di nuovo studenti di primo pelo?

No, non questo. A ben riflettere, coloro che mi ascoltano, quali che ne siano l'età ed il grado sociale, sono, in materia di diritto, tutti quanti matricole. E non offenda nessuno la mia affermazione, perché ad essa mi affretto ad aggiungere, in piena e convinta umiltà, che matricola di diritto, anzi vile, vilissimo « *dupondius* », sono io stesso.

Proprio cosí, cari amici. E ciò per il fatto che il diritto è per tutti noi, dal piú giovane al piú vecchio dei presenti, qualcosa che oggi non è la stessa di ieri. Per il fatto che il diritto è qualcosa che ogni giorno va

* Sviluppo, da appunti e registrazione, della prolusione ai corsi dell'anno accademico 1992-93 pronunciata il 14 novembre 1992, inaugurandosi la seconda sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. Inedito.

ricercata e scoperta di nuovo. Per il fatto che nelle facoltà giuridiche universitarie non è vero che si entri allo scopo di uscirne, dopo quattro o anche dopo quarant'anni, sapendo quale sia l'identità del diritto.

Il diritto (guardate come sono dotto) è come quel dio greco Proteós (*Próteus* detto in latino) di cui parlano Omero (*Od.* 4.385 ss.), Virgilio (*Georg.* 4.388), Ovidio (*Met.* 8.731): quel dio che si trasformava in continuazione, sfuggendo alla presa di chi volesse conoscere da lui le cose future e regolarsi per tempo in vista delle stesse. Nelle facoltà giuridiche di tutto il mondo non è che agli studenti affascinati dal miraggio di conoscere il diritto (o perlomeno a quella « *cupida legum iuventus* », di cui favoleggiava il Giustiniano di poco fa nella costituzione *Imperatoriam maiestatem* del 21 novembre 533), non è che ad essi davvero si elargisca la conoscenza del diritto. Diversamente dai personaggi famosi dell'*Isola del tesoro* di Robert L. Stevenson, gli studenti di giurisprudenza il tesoro del vecchio pirata Flint non lo troveranno mai, e ciò perché manca al timone della nave Hispaniola un capitano Smollet che conosca con esattezza la longitudine e la latitudine dell'Isola dello Scheletro, anzi perché l'Isola dello Scheletro, dove è sepolto il tesoro del diritto, è una di quelle isole (ne abbiamo avuta una anche a Napoli, l'Isola Ferdinanda, ai tempi di Ferdinando IV) che emergono dal mare per un breve tratto di tempo, ma che dopo un po' sono sommerse dai flutti e poi forse ricompaiono non si sa dove.

In altri e meno metaforici termini, se gli studi universitari sono professati bene dai docenti e sono utilizzati al meglio dai discenti, essi non assicurano la definitiva e irreversibile « scoperta » del diritto, ma fruttano soltanto le cognizioni, l'esperienza e l'intuito occorrenti per andare alla ricerca di esso e per scoprirlo, poi riscoprirlo, poi riscoprirlo ancora, nelle sue proteiche metamorfosi, sin che di nuovo ci si avvizzisce nelle mani, anzi addirittura si polverizza e scompare, ponendoci dinanzi alla fatica di iniziare un'altra, l'ennesima spedizione intesa alla sua ricerca ed alla sua rinnovata scoperta.

2. — La concezione del diritto come « quiddità » da scoprire e degli studi giuridici come preparazione metodica alla ricerca e alla scoperta del diritto non è, badate (posto che qualcuno di voi non se ne sia già accorto), non è davvero una concezione originale. È originale solo nel senso che Wolfgang Goethe (*Max. u. Reflex.* n. 791 Berl., n. 809 Hamb.) assegnava appunto all'originalità, quando di essa, con disincantato realismo, sosteneva che il più delle volte consiste solo nel dire in modo nuovo cose già dette prima da altri.

Il diritto, per ricorrere (molto elementarmente) al linguaggio dei filosofi, non è un « nouméno », cioè un patrimonio di idee al di fuori e al di sopra di noi, che si possa giungere a conoscere e a far nostro mediante il ragionamento. Anche i piú convinti fautori (quei pochi che oggi rimangono) della tesi secondo cui la fonte prima di ogni ordinamento giuridico sia la divinità oppure sia la ragione (la « dea Ragione », come dicevano i rivoluzionari francesi), anche essi ammettono che i singoli precetti giuridici sono dei « fenomeni », cioè manifestazioni percepite dai nostri sensi, riconosciute dalle nostre personalità umane con i mezzi di accertamento che la natura pone a nostra disposizione. Ed è perciò che i filosofi (dei quali, lo ribadisco, parlo sempre in modo elementare, riecheggiandone il pensiero, come suol dirsi, da « uomo della strada »), dopo aver formulato attraverso i secoli almeno un migliaio di definizioni diverse del diritto, stanno in buon numero ripiegando, in questi ultimi tempi, se ho ben capito, su una frontiera piú arretrata, o piú precisamente su una frontiera meno ambiziosa e meglio difendibile. Subordinatamente al postulato che il diritto (questo sí) si manifesta agli uomini sotto forma di prescrizione, di comando, di ordine, essi si pongono, da qualche decennio a questa parte, il compito limitato di analizzare minuziosamente i modi delle sue manifestazioni, i segni esteriori (gestuali, parlati, scritti o che altro) che lo rendono riconoscibile, insomma il « linguaggio » (nel senso piú esteso del termine) che gli è caratteristico.

Non sarò certamente io, e tanto meno in questa sede, colui che si attenterà a criticare queste esercitazioni (comunque indubbiamente utilissime) di cosí detta « semiotica giuridica » o, se si preferisce, di cosí detta « filosofia analitica del diritto ». La mia personale filosofia, quando mi trovo di fronte alle argute discettazioni di un filosofo professionista, consiste nel porre in atto il suggerimento di Macrobio, che è quello di tacere (cfr. *Saturn.* 7.1.11: « *philosophus non minus tacendo pro tempore quam loquendo philosophatur* »). Mi permetto soltanto di osservare che, se l'impresa dei filosofi, diciamo, tradizionali di chiudere il diritto nella gabbia di una precisa definizione è impresa pressoché disperata, troppo vago ed ambiguo è peraltro il segnale generico della « prescrittività » cui fanno riferimento, come ad una caratteristica del diritto, i filosofi analitici per le loro sottili elaborazioni. Qualcosa del genere ebbi ad esprimerla in passato, facendomi il necessario coraggio, ad un filosofo della taglia di Norberto Bobbio.

Vi sono o vi sono state situazioni in cui il comando giuridico può manifestarsi anche sotto specie di parere o addirittura di invito o di preghiera. Sorvolando su esempi piú tecnici, che richiederebbero impiego

